

**LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 6-02-1998
REGIONE TOSCANA**

**Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale,
agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal
Decreto
Legislativo 4.6.1997 n. 143.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 6
del 16 febbraio 1998

*Il Consiglio Regionale ha approvato il 29-12-1997
Il Commissario del Governo ha apposto il visto il 30-1-1998
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge
regionale:*

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in conformità all'ordinamento regionale toscano e in particolare alla legge regionale 19 luglio 1997, n. 77 e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, disciplina, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 della legge n. 59/1997, l'attribuzione alle Province e alle Comunità montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4 giugno 1997 n. 143 ed individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale.

ARTICOLO 2

(Ambito del conferimento di funzioni)

1. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 concernono tutte le funzioni e i compiti svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato nonché di enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza di detto Ministero, in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, con la sola eccezione di quelle tassativamente elencate al comma 3

dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 143/1997.

ARTICOLO 3

(Attribuzione delle funzioni a Province e Comunità Montane)

1. Tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 2 sono attribuite alle Province e, nei limiti definiti dai regolamenti di esecuzione di cui al comma 2 ed in coerenza con i conferimenti definiti dalla legge regionale 23 gennaio 1989 n. 10, alle Comunità montane, fatta eccezione soltanto per quelle riservate alla competenza regionale ai sensi dell'art. 4. Specifici compiti possono altresì essere delegati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'individuazione delle specifiche funzioni attribuite ai sensi del presente articolo è effettuata, previa verifica della necessità della loro permanenza in capo alla Regione, con regolamenti di esecuzione della presente legge, approvati dal Consiglio regionale, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, sentiti gli enti locali. In ogni caso, ogni funzione amministrativa, eventualmente non individuata dai regolamenti, nella materia di cui all'art. 2, ove non tassativamente riservata alla Regione ai sensi dell'art. 4, è attribuita alla Provincia.

3. I regolamenti di esecuzione sono emanati nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59/1997 ed in particolare di quelli di sussidiarietà e completezza nonché in coerenza con le norme di cui alla legge regionale n. 77/1995. A tal fine, i regolamenti individuano anche le funzioni il cui esercizio dovrebbe essere delegato dalle province ai circondari ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 77/1997 e dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1997. Tale individuazione tiene luogo, per ciò che concerne la Giunta regionale, dell'intesa prevista dal citato art. 5 della legge regionale n. 5/1997.

4. I regolamenti di esecuzione sono soggetti a periodica revisione e, al fine di pervenire alla puntuale completa applicazione dei principi richiamati al comma 3, possono provvedere anche ad una diversa allocazione delle funzioni già conferite nelle stesse materie a Province, Comunità montane e Comuni dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 e da ogni altra successiva legge regionale.

ARTICOLO 4

(Competenze riservate alla Regione)

1. Nelle materie di cui all'art. 2, la Regione, fermi restando i propri generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo nonchè di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri, esercita le sole funzioni concernenti:

- a) concorso alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- b) attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione;
- c) tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale.

2. La tassativa individuazione delle funzioni, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo, ricomprese nella lett. c) del comma 1 è effettuata con regolamento di esecuzione della presente legge approvato dal Consiglio regionale, sentiti gli enti locali.

ARTICOLO 5

(Risorse finanziarie e strumentali)

1. Con deliberazioni del Consiglio regionale si provvede al trasferimento alle Province e alle Comunità montane, sentiti gli enti interessati, delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite. Il trasferimento ha decorrenza contestuale a quella di attribuzione delle funzioni.

ARTICOLO 6

(Norma finale)

La Regione provvede al complessivo riordino in via legislativa delle funzioni nella materia di cui all'art. 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 Febbraio 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29-12-1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30-1-1998.

